

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d’iniziativa dei senatori ROMEO, BIZZOTTO, PUCCIARELLI, STEFANI, BERGESIO, BORGHESI, CANTALAMESSA, CANTÙ, MURELLI, PIROVANO, POTENTI, SPELGATTI, TESTOR e TOSATO

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 2023

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta in
materia di minori scomparsi

ONOREVOLI SENATORI. – La presente proposta è finalizzata ad istituire una Commissione di inchiesta parlamentare per indagare su un tema di grande rilevanza sociale, che ad oggi, nonostante la sua gravità, non ha visto approfondimenti tali da farne emergere in tutta la sua forza un serio dibattito pubblico e un interesse delle Istituzioni in grado di scavarne in profondità la reale portata, le correlazioni criminali e i possibili interventi atti a debellarlo: stiamo parlando del fenomeno dei minori scomparsi in Italia.

Il fenomeno analizzato nel suo complesso, considerati quindi anche i casi dei minori stranieri non accompagnati o dei bambini

sottratti volontariamente da uno dei due genitori, presenta numeri a dir poco allarmanti.

Nel mese di febbraio 2023, nel corso della presentazione della relazione annuale dell’attività del Commissario straordinario per le persone scomparse, è emerso come nel 2022 i casi denunciati siano stati 24.369 con un incremento del 26,46 per cento rispetto all’anno precedente (19.269), ovvero in media 67 al giorno (erano 53).

Ogni anno spariscono nel nulla senza lasciare tracce migliaia di minori. Un fenomeno che se da un lato è ricollegabile a endemiche criticità che affliggono da sempre la società, in particolar modo disagi fami-

liari e relazionali, droga e debiti, dall'altro lato presenta nuove sfumature connesse a traffici illeciti organizzati da associazioni criminali che traggono profitto dallo sfruttamento dei bambini per fini sessuali, lavoro nero e commercio di organi umani.

Questa drammatica fotografia è emersa in tutta la sua gravità nell'ultimo *report* presentato dal commissario di Governo Antonino Bella in occasione della «Giornata internazionale dei minori scomparsi» istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1983.

Il fenomeno, sempre stando ai dati forniti dal commissario per le persone scomparse Antonino Bella, negli ultimi anni ha visto una crescita esponenziale, dovuta per la stragrande maggioranza agli allontanamenti volontari di adolescenti in fuga da centri di accoglienza, istituti, comunità o famiglie.

Le pagine di cronaca nera ci ricordano di tanto in tanto i casi irrisolti più clamorosi del passato, come ad esempio: Emanuela Orlandi, la figlia quindicenne di un dipendente del Vaticano che scomparve misteriosamente nel 1983; Mirella Gregori, anche lei quindicenne, cittadina italiana la cui scomparsa avvenne nel marzo 1983; Angela Cellentano, 3 anni, sparita nel 1986 nel bosco del Monte Faito (Napoli) quand'era in compagnia dei genitori; Denise Pipitone, 4 anni, scomparsa nel 2004, a Mazara del Vallo (Trapani) mentre giocava davanti all'abitazione della nonna.

Siamo certi che il Parlamento, nell'esercizio delle proprie funzioni, potrà contribuire a contestualizzare, analizzare e valutare questo fenomeno che lascia nello sconforto più totale le famiglie e sconvolge l'intera comunità.

Una tale problematica merita che tutte le strade debbano essere perseguite con rinnovata energia.

È per questo che siamo certi che proprio il Parlamento sia l'Istituzione più idonea ad affrontare il tema in tutte le sue angolature

per trarne, attraverso il coinvolgimento di esperti e la richiesta di analisi di documenti secretati, una informazione corretta delle reali dimensioni e delle relazioni connaturate alle associazioni criminali anche di matrice internazionale.

Garantire il benessere di ogni minore e il suo diritto a crescere in un ambiente sicuro e all'interno di una rete di relazioni in grado di assicurarne lo sviluppo e prevenirne abuso e disagio devono essere la stella polare di ogni civile comunità cittadina. Da qui l'importanza e l'urgenza della istituzione di una Commissione di inchiesta in materia di minori scomparsi.

La presente proposta si compone di 7 articoli. L'articolo 1 prevede l'istituzione e la durata della Commissione, i cui lavori si concluderanno entro la fine della XIX legislatura con una relazione conclusiva sulle attività di indagine e sui risultati dell'inchiesta.

L'articolo 2 prevede la composizione della Commissione monocamerale, composta da venti senatori nominati dal Presidente del Senato della Repubblica.

All'articolo 3 sono previste le competenze, ovvero i compiti attribuiti alla Commissione, la quale dovrà verificare il numero annuo dei minori scomparsi, con particolare riferimento all'età degli stessi; verificare le condizioni sociofamiliari dei minori scomparsi, con riferimento anche al luogo di provenienza geografica e al contesto sociale; verificare il numero percentuale dei ritrovamenti; verificare le modalità delle sparizioni dei minori; effettuare controlli sull'utilizzo delle risorse pubbliche e private destinate al ritrovamento dei minori scomparsi; valutare se nella legislazione vigente sia effettivamente garantito il diritto del minore a crescere e ad essere educato nella propria famiglia nonché se vi siano adeguate sanzioni per chi, familiare o terzo, lo sottrae dalla propria casa.

Secondo quanto previsto dall'articolo 4 la Commissione procederà alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione altresì non potrà adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

La Commissione potrà ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto.

La Commissione garantirà il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto (articolo 5). Conseguentemente i componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto, secondo quanto previsto dal successivo articolo 6.

Infine l'articolo 7 prevede che l'attività e il funzionamento della Commissione vengano disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

(Istituzione e durata)

1. È istituita, per la durata della XIX legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 162 del Regolamento del Senato della Repubblica, una Commissione parlamentare di inchiesta in materia di minori scomparsi, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione conclude i propri lavori entro la fine della XIX legislatura.

3. La Commissione, prima della conclusione dei lavori e non oltre i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, presenta una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. La Commissione riferisce ogniqualvolta ne ravvisi la necessità.

Art. 2.

(Composizione)

1. La Commissione è composta da venti senatori nominati dal Presidente del Senato della Repubblica, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica convoca la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Competenze)

1. La Commissione ha il compito di:

a) verificare il numero annuo dei minori scomparsi, con particolare riferimento all'età degli stessi;

b) verificare le condizioni sociofamiliari dei minori scomparsi, con riferimento anche al luogo di provenienza geografica e al contesto sociale;

c) verificare il numero percentuale dei ritrovamenti;

d) verificare le modalità delle sparizioni dei minori;

e) effettuare controlli sull'utilizzo delle risorse pubbliche e private destinate al ritrovamento dei minori scomparsi;

f) valutare se nella legislazione vigente sia effettivamente garantito il diritto del minore a crescere e ad essere educato nella propria famiglia nonché se vi siano adeguate sanzioni per chi, appartenente al nucleo familiare o soggetto terzo, lo sottrae dalla propria abitazione.

Art. 4.

(Attività di indagine)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

3. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

4. La Commissione non può adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 5.

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, nelle materie attinenti all'oggetto dell'inchiesta, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria

o altri organi inquirenti nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede tempestivamente a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

2. Qualora gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione.

Art. 6.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5.

Art. 7.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun

componente può proporre modifiche al regolamento.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di magistrati collocati fuori ruolo, e può avvalersi di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

5. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato della Repubblica.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2023 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.